

NOTIZIARIO N. 17 - 19 APRILE 2024



PROMOZIONE 2024 PER GLI ASSOCIATI.

pag. 3

AFFARI GENERALI

- ◆ CONFIMI ROMAGNA AL FORUM DELL'ECONOMIA FAENTINA CON IL CONSIGLIERE ROBERTO RESTA. pag. 4

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ INGRESSO DI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI PER ATTIVITA' DA REMOTO. pag. 5
- ◆ RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL PREMIO INAIL DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO. pag. 7
- ◆ TFR: INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MARZO 2024. pag. 9

E' tempo di **ripartenze**
e di nuovi **progetti**
per raggiungere insieme
obiettivi ambiziosi.

Vuoi unirti a noi?

Allora ...

passaparola !



**RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE
AI TUOI CLIENTI E FORNITORI:**

entrando a far parte del mondo Confimi
potranno usufruire dei nostri servizi
e partecipare a tutte le iniziative
utili a semplificare il loro lavoro.

E PER TE

che hai dedicato tempo ed energie alla tua Associazione
uno **SCONTO** sul contributo associativo 2024.

**CONFIMI ROMAGNA AL FORUM DELL'ECONOMIA FAENTINA CON IL CONSIGLIERE
ROBERTO RESTA**

Siamo lieti di invitarvi all'interessante iniziativa voluta dall'Unione della Romagna Faentina dedicata all'approfondimento delle politiche di sviluppo del territorio che si terrà martedì 23 aprile e alla quale Confimi Romagna parteciperà con il Consigliere **Roberto Resta** (Resta Srl - Faenza).

Parliamo del **FORUM DELL'ECONOMIA LOCALE** che si svolgerà presso il Salone dell'Arengo del Palazzo del Podestà a Faenza: un **ciclo di incontri con le imprese**, organizzato in collaborazione con il Tavolo dell'Imprenditoria dell'Unione della Romagna Faentina, Unioncamere Emilia-Romagna e Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, per avere la situazione aggiornata delle filiere produttive presenti e implementare nuove strategie per lo sviluppo del territorio.

L'incontro sarà strutturato in **due sessioni** principali:

la prima nella quale verrà fatta una **analisi di scenario** grazie a una serie di dati sul tessuto economico del territorio a livello di Unione, Comune di Faenza, Provincia di Ravenna, la seconda in cui i **testimoni delle imprese**, invitate a intervenire, saranno sollecitati da un moderatore a **raccontare la propria esperienza** e le ragioni per cui hanno deciso di investire a Faenza.

[Clicca qui per vedere il programma dell'incontro.](#)



Martedì 23 aprile 2024 - ore 16.00

FORUM DELL'ECONOMIA LOCALE

Palazzo del Podestà, Faenza

Ciclo di incontri con le imprese per
le politiche di sviluppo del territorio

*Evento in collaborazione con il Tavolo dell'Imprenditoria dell'Unione
della Romagna Faentina, Unioncamere Emilia-Romagna e
Camera di commercio di Ferrara e Ravenna.*

SAVE THE DATE

Per info e organizzazione: sviluppoeconomico@romagnafaentina.it
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY

UNIONE della
ROMAGNA
FAENTINA



INGRESSO DI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI PER ATTIVITA' DA REMOTO

Il [decreto interministeriale 29/02/24](#) (disponibile al link che precede e, di seguito, anche “d.i.”), in vigore dal 5 aprile scorso (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 79), stabilisce “*Modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto*”.

Il d.i. ha l’obiettivo di disciplinare gli ingressi dei cd. “*nomadi digitali e lavoratori da remoto*” - che il Testo Unico dell’Immigrazione (art. 27, c. 1, lettera q-bis, d.l. n. 286/1998) già pone al di fuori delle quote del decreto flussi (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15, 10 e 7 del 2024) - e definisce con l’accezione “**nomade digitale**” il **lavoratore straniero che svolge attività di lavoro autonomo** mentre per “**lavoratore da remoto**” intende lo **straniero che svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione (che si concreta in una prestazione di lavoro prevalentemente personale e continuativa)** secondo le modalità (di esecuzione) ex art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 81/2015 (*organizzate perciò dal committente, anche mediante piattaforme digitali*); **in entrambi i casi di tratta di lavoratori altamente qualificati che operano a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.**

L’art. 3 del d.i. definisce i requisiti per il rilascio del visto e del permesso di soggiorno: le categorie di lavoratori altamente qualificati che ne possono beneficiare con l’indicazione dei limiti minimi di reddito del richiedente, l’assicurazione sanitaria, la disponibilità di un alloggio, e le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere, ossia l’esperienza pregressa e, per i lavoratori da remoto, la presenza di un contratto o di un’offerta vincolante.

L’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

- a) dispongano di: 1) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; 2) una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno; 3) una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
- b) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
- c) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27-quater, c. 1, del d.lgs. n. 286/1998 (Blue Card UE – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2024).

PERMESSO DI SOGGIORNO: le modalità per il suo rilascio (mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata) sono previste dall’art. 4 del d.i., dove è anche sancito che il titolare del visto di ingresso deve richiedere il permesso di soggiorno direttamente alla Questura della provincia in cui si trova, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato.

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato se, all'esito delle verifiche svolte dalla Questura competente, il datore di lavoro risulta essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all'art. 22, c. 5-bis, del d. lgs. n. 286/1998 [a) *favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite*; b) *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale*; c) *reato previsto dal comma 12, ossia quello commesso dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato*].

In sostanza, una volta in Italia, superate tutte le opportune verifiche, i lavoratori avranno un permesso di soggiorno con la dicitura “*nomade digitale - lavoratore da remoto*”, rilasciato per un periodo non superiore a un anno e con possibilità di rinnovo, se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, e potranno anche chiedere il ricongiungimento familiare.

Nel caso in cui i lavoratori intendano svolgere l'attività in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote. Ai fini dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

Gli artt. 5 e 6 del d.l. disciplinano le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni contributive. Gli obblighi dei nomadi digitali soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo sono regolati dalle disposizioni delle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese terzo interessato; in loro mancanza, si applica la normativa previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in base alla durata del permesso di soggiorno.

Al momento del ricevimento del permesso di soggiorno ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto sarà rilasciato il codice fiscale italiano e dovranno richiedere un numero di partita IVA.

Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla Questura, con modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni fiscali vigenti in Italia. In caso di irregolarità fiscali, l'Agenzia delle Entrate ne darà comunicazione alla Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL PREMIO INAIL DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il decreto interministeriale 6/3/2024 ha determinato le retribuzioni convenzionali – ex art. 4, c. 1, del d.l. n. 317/1987 ^[*], convertito, con modificazioni, nella legge n. 398/1987 – per i lavoratori operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale (pubblicate, insieme a quanto fornito dall'INPS circa il loro utilizzo ai fini dei contributi previdenziali, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2024).

Di conseguenza l'INAIL, con la circolare 16/4/2024 n. 10, ha diramato i chiarimenti sotto riportati riguardanti il pagamento del premio assicurativo.

La normativa di cui al decreto 6/3/2024, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario; tenuto conto della sua specialità, le retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 38/2000.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL ex art. 5 del d.lgs. n. 38/2000.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

1. Stati membri dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo

[*] **Art. 4, c. 1, d.l. n. 317/1987**
Criteria per le contribuzioni)

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

(comprese le isole Azzorre e di Madera), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.

Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell'uscita dall'Unione Europea (c.d. Brexit), l'Unione Europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 444 del 31 dicembre 2020, con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda;
- Svizzera.

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, Repubblica di Moldova, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal decreto 6/3/2024 sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

Disposizioni

A decorrere dall'1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate in allegato al decreto 6/3/2024 (riportate su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2024 e disponibili anche cliccando su questo [link](#)).

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

TFR INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MARZO 2024
--

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **marzo 2024** pari a **119,4** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 marzo 2024** al **14 aprile 2024** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a 0,690391%.